

Condizioni Generali d'Acquisto

1. Generalità

1.1. Definizioni - Ai sensi delle presenti Condizioni Generali si intende per:

“Fornitore”: soggetto identificato nell’Ordine e nei contratti ancillari;

“Acquirente” o “SAG Group”: SAG Group S.r.l. e/o ogni società da essa controllata direttamente e/o indirettamente o ad essa collegata;

“Ordine”: richiesta scritta di fornitura di Particolari formulata da SAG Group e/o ogni società da essa controllata o ad essa collegata;

“Particolare”: i particolari, gruppi, sottogruppi e complessivi destinati al primo impiego o come parti sciolte o ricambi, nonché Prototipi, Semilavorati, servizi, prestazioni, materiali di consumo, attrezzature, gli impianti ed ogni altra cosa oggetto dell’Ordine;

“Prototipi”: i particolari, gruppi, sottogruppi e complessivi conformi alle specifiche tecniche fornite o approvate da SAG Group, destinati alla produzione e generalmente realizzati artigianalmente o con attrezzature provvisorie, per i quali è richiesta la massima riservatezza possibile;

“Informazione Tecnica”: ogni tipo di informazione o documentazione tecnica o tecnologica nonché i modelli o i campioni messi a disposizione del Fornitore da SAG Group;

“Attrezzatura”: calibri, stampi, attrezzature specifiche, attrezzature di controllo, ecc. necessari alla attività di SAG Group;

“Semilavorati”: i particolari, gruppi, sottogruppi e complessivi destinati ad essere impiegati come Particolari da SAG Group solo dopo ulteriore lavorazione;

“Ordine Aperto”: Ordine che prevede q.tà confermate e previsionali. Le q.tà previsionali sono da intendersi indicative e non autorizzano la consegna;

“Ordine Chiuso” la richiesta, indirizzata dall’ Acquirente ad un fornitore, di acquisto/fornitura di una quantità determinata di prodotti contrattuali.

“Studio di fattibilità”: operazione preliminare durante la quale, Ufficio Tecnico, valuta se il Fornitore sarà in grado di produrre il particolare da offrire. Eventuali limitazioni o differenze dalle richieste (disegni, normative, CSR ecc..) in questa fase dovranno essere sviscerate e comunicate per iscritto al Cliente.

1.2. Deroche - Il rapporto contrattuale conseguente al perfezionamento dell’ordine è retto dalle presenti Condizioni Generali, che sostituiscono ogni precedente regolamentazione intervenuta tra le parti ivi comprese le condizioni generali in vigore presso il Fornitore. Eventuali deroghe a tali Condizioni Generali saranno valide solo se pattuite per iscritto. Ordini, richieste di consegna, come pure modifiche e aggiunte possono altresì essere inoltrati tramite mail o altro mezzo di comunicazione.

1.3. Ordine - L’Ordine è considerato confermato in ogni sua parte da parte di SAG Group, al ricevimento della conferma d’ordine da parte del Fornitore, Ancorché SAG Group non riceva il duplicato dell’Ordine sottoscritto dal Fornitore entro 5 gg lavorativi, l’esecuzione della fornitura da parte di quest’ultimo, in ogni caso, come accettazione tacita delle presenti Condizioni e di quelle specifiche espresse nell’Ordine. Per quanto riguarda l’Ordine Aperto, solitamente gestito con alimentazione e programmazione automatica, le singole richieste di fornitura si intendono tacitamente accettate dal Fornitore, salvo comunicazione da far pervenire a SAG Group entro 5 giorni lavorativi, dal loro ricevimento.

1.4. Cessione a terzi - L’Ordine e/o la sua esecuzione non sono cedibili da parte del Fornitore, neppure parzialmente, salvo espresso consenso scritto di SAG Group. Il non rispetto di questa regola da facoltà a SAG Group di rifiutare il materiale anche già per venuto.

1.5. Recesso - Nel caso che intervengano circostanze tali da far prevedere che il Fornitore non sarà in grado di assicurare l’assolvimento corrente degli impegni assunti e tanto più in caso di fallimento, concordato o qualsiasi procedura concorsuale a carico dell’impresa del Fornitore o in caso di liquidazione o cessione di tale impresa, SAG Group avrà la facoltà di recedere dal rapporto contrattuale mediante semplice comunicazione scritta.

1.6. Validità - Qualsiasi comportamento, anche ripetuto, di una delle due parti non corrispondente ad una o più delle presenti condizioni non potrà in nessun caso pregiudicare il diritto dell’altra parte di richiedere in qualsiasi momento il rispetto delle stesse.

1.7. Nullità di una clausola - Se una disposizione contenuta nel presente testo o negli ulteriori accordi dovesse essere o diventare nulla, ciò non modifica la validità del contratto in sé. Le parti si impegnano a comportarsi secondo buona fede per sostituire le disposizioni non valide.

- 1.8. **Riservatezza** - Il Fornitore si obbliga a non pubblicizzare i suoi rapporti commerciali con SAG Group senza il consenso scritto di SAG Group e a trattare come confidenziali tutte le Informazioni Tecniche, commerciali o di altra natura di cui venga a conoscenza nell'esecuzione dell'Ordine.
 - 1.9. **Foro competente e legge applicabile** - Per ogni controversia derivante dal rapporto qui disciplinato o ad esso relativa è competente in via esclusiva il foro di Reggio Nell'Emilia; è tuttavia riservata a SAG Group la facoltà di convenire il Fornitore presso il foro dove ha sede il Fornitore. La legge applicabile è quella della Repubblica Italiana. In caso di Ordini per conto di un'impresa del gruppo dell'Acquirente con sede all'estero, verrà applicato il diritto della Repubblica Italiana anche se il Fornitore risiede nello stesso paese.
 - 1.10. SAG Group richiede ai propri partner commerciali (incluso il Fornitore) una maggiore considerazione delle tematiche ricollegate alla lotta alla corruzione, agli strumenti volti a prevenire il riciclaggio di danaro di provenienza illecita, ai controlli alle importazioni ed esportazioni di beni e servizi ed alla libera concorrenza.
 - 1.11. SAG Group si riserva di verificare il rispetto dei sopra citati requisiti da parte del Fornitore, anche mediante accesso presso le sedi produttive o commerciali di quest'ultimo.
 - 1.12. Il Fornitore è consapevole e riconosce che l'inosservanza dei requisiti sopra menzionati costituirà per SAG Group grave inadempimento da parte del Fornitore alle presenti Condizioni Generali di Acquisto; pertanto, in tale ipotesi, SAG Group avrà il diritto di risolvere in ogni momento e con effetto immediato le presenti Condizioni Generali di Acquisto ed il relativo rapporto contrattuale con il Fornitore ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile italiano.
- 2. Informazioni tecniche e proprietà Industriale**
- 2.1. Studio di fattibilità: il Fornitore è tenuto ad effettuare, in sede di offerta, uno studio atto a verificare se tutte le caratteristiche richieste sui disegni, nelle normative ed esso collegate, nelle normative cogenti e nei CSR (Customer Specific Requirements) potranno essere rispettate. Ogni presunta deviazione da questi requisiti deve essere comunicata per iscritto a SAG. Solo dopo l'approvazione di SAG (in forma scritta) di tutte le deviazioni, si potrà procedere con offerta, campionatura ecc..
 - 2.2. Le Informazioni Tecniche riservate che SAG Group comunica o mette a disposizione del Fornitore per la progettazione, la sperimentazione, lo sviluppo o la produzione di un Particolare, dei relativi Prototipi o delle Attrezzature, restano di proprietà esclusiva di SAG Group e possono essere utilizzate esclusivamente per l'esecuzione degli Ordini. In relazione ad esse il Fornitore, anche dopo la cessazione del rapporto di fornitura, è tenuto a:
 - a) conservarle con la massima cura e riservatezza e restituirle a SAG Group su richiesta della medesima;
 - b) contraddistinguerle come di proprietà SAG Group nei casi in cui SAG Group non vi abbia provveduto; non riprodurle o copiarle se non nei limiti autorizzati espressamente da SAG group e non trasmetterle o rivelarne il contenuto a terzi; non depositare brevetti o altri titoli di privativa industriale, i quali ove tuttavia depositati dovranno comunque essere ceduti in proprietà esclusiva a SAG Group;
 - c) non produrre o far produrre e/o fornire a terzi, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, per impiego in produzione o come ricambi, Particolari disegnati o prodotti sfruttando le Informazioni Tecniche di cui sopra, nel caso in cui ciò possa compromettere diritti di privativa industriale e know-how industriale segreto;
 - d) adempiere direttamente e/o far adempiere le obbligazioni derivanti dal presente articolo a qualsiasi terzo al quale abbia trasmesso, con il consenso di SAG Group, le Informazioni Tecniche nell'ambito della esecuzione dell'Ordine.
 - 2.3. Eseguito lo Studio di Fattibilità, nel proporre soluzioni o accettare di studiare per SAG Group o fornire alla stessa un Particolare, il Fornitore è tenuto a comunicare preventivamente per iscritto a SAG Group se e da quali titoli di privativa industriale sia coperto il Particolare stesso. La mancata preventiva comunicazione da parte del Fornitore si intenderà come rinuncia dello stesso a far valere i suoi eventuali titoli di privativa industriale nei confronti di SAG Group e dei fornitori ai quali venga affidata da SAG Group la produzione del Particolare per conto della medesima.
 - 2.4. Qualora al Fornitore, secondo le istruzioni di SAG Group, venga richiesto di apporre il marchio SAG o altri marchi o segni distintivi appartenenti a SAG Group sui Particolari ordinati e/o sulle confezioni originali che SAG Group potrà richiedere. Tale operazione non potrà in nessun caso intendersi come licenza d'uso del marchio SAG ed i Particolari come sopra contrassegnati potranno essere forniti esclusivamente a SAG Group.
 - 2.5. Il Fornitore è obbligato a costituire un archivio dei disegni trasmessi dall'Ufficio Acquisti SAG Group, curarne la gestione, la conservazione e l'aggiornamento. Il disegno sarà trasmesso dall'Ufficio Acquisti SAG Group una sola volta, con il primo ordine d'acquisto e/o c/lavoro. In caso di modifica del disegno, l'Ufficio Acquisti SAG Group provvederà ad inviare il disegno aggiornato secondo l'ultimo indice di modifica. È compito del Fornitore distruggere la copia di disegno con indice precedente e sostituirlo con il nuovo in archivio. Il Fornitore deve verificare, prima di iniziare la produzione, di possedere il disegno ultimo aggiornato, confrontando l'indice di modifica dello stesso con l'indice di modifica riportato nell'ordine di acquisto o c/lavoro: i due indici devono essere uguali. In caso contrario deve essere informato l'Ufficio Acquisti SAG Group appena rilevata la non corrispondenza; la produzione potrà continuare solo dopo aver ricevuto il disegno SAG Group, aggiornato. IN CASO DI CONTESTAZIONE FA RIFERIMENTO L'INDICE DI REVISIONE RIPORTATO SULL'ORDINE. Se alla data di un eventuale aggiornamento dell'indice di modifica, il Fornitore abbia in giacenza una scorta di materiale già lavorato su ordini già confermati, secondo il precedente/i indice/i, dovrà dare tempestiva comunicazione in forma scritta all'Ufficio Acquisti SAG Group. SAG Group si impegna comunque a ritirarlo qualora la messa in produzione di detto lotto sia stato concordato e definito.

3. Attrezzature specifiche e materiali

3.1. Le Attrezzature che SAG Group metta a disposizione del Fornitore per l'esecuzione dell'Ordine rimangono di proprietà esclusiva di SAG Group. Il Fornitore è responsabile per la loro perdita, distruzione o danneggiamento. In ordine alle dette Attrezzature il Fornitore è tenuto a:

- a) Registrarle e contrassegnarle come di proprietà di SAG Group;
- b) provvedere, ove richiesto da SAG Group, ad adeguata copertura assicurativa contro incendio, furto, vandalismi, disastri naturali, manomissione e altri rischi di perdita o danneggiamento assicurabili;
- c) custodirle e utilizzarle con la massima cura e provvedere, a proprie spese, alla manutenzione ordinaria;
- d) segnalare a SAG Group le riparazioni straordinarie, le sostituzioni o i rifacimenti occorrenti con la massima urgenza, essendo inteso che spetterà a SAG Group ogni decisione circa la attuazione di tali riparazioni, sostituzioni o rifacimenti, i quali si intenderanno a carico di SAG Group sempre che essi non siano dovuti a incidenti, a negligenza o ad altre cause imputabili al Fornitore, nel qual caso ogni onere sarà a carico di quest'ultimo;
- e) non trasferirle fuori dai propri stabilimenti se non nei limiti di quanto di volta in volta preventivamente autorizzato da SAG Group;
- f) consentire agli incaricati di SAG Group di controllare, durante il normale orario di lavoro, le modalità della loro conservazione ed utilizzazione, ed il loro stato d'uso;
- g) non cederle a terzi a qualsiasi titolo e non costituire su di esse garanzie;
- h) non utilizzarle o permettere che vengano utilizzate se non per l'esecuzione degli Ordini anche dopo la cessazione della fornitura a SAG Group e, comunque, non riprodurre e/o cedere a terzi a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, per l'impiego in produzione o come ricambi, Particolari disegnati o prodotti sulla base delle stesse;
- i) apportare alle Attrezzature qualsiasi modifica tecnica richiesta per iscritto da SAG Group, resta inteso che le relative spese saranno previamente concordate per iscritto con SAG Group e sostenute da quest'ultima;
- j) conformarsi alle istruzioni che gli verranno fornite da SAG Group in ordine alla loro riconsegna, rottamazione o conservazione per eventuali forniture destinate allo specifico servizio ricambi di SAG Group al momento della cessazione della fornitura del Particolare per il quale vengono impiegate.

3.2. Le disposizioni di cui all'articolo 3.1 si intendono applicabili, per quanto compatibili, anche in relazione ai Semilavorati ed agli altri materiali di proprietà di SAG Group che questa abbia messo a disposizione del Fornitore per o in relazione con l'esecuzione dell'Ordine.

3.3. Con riferimento alle Attrezzature specifiche di proprietà del Fornitore, in ordine alle quali SAG si obblighi a pagare l'ammortamento residuo in caso di cessazione anticipata della fornitura:

- a) esse dovranno essere cedute a SAG Group ad un prezzo pari al residuo ammortamento, in qualsiasi caso di cessazione della fornitura;
- b) è espressamente pattuito che esse non potranno essere utilizzate se non per l'esecuzione degli Ordini.

4. Modifica della fornitura

4.1. Il Fornitore si obbliga, su richiesta di SAG Group, a:

- a) modificare prontamente le caratteristiche del Particolare ordinato;
- b) cessare prontamente la produzione e la fornitura del Particolare ordinato.

4.2. Nel caso di richiesta di modifica, il Fornitore sarà tenuto a prendere tutte le misure atte a contenere nel limite del possibile la quantità dei Particolari ante modifica o annullati e comunque a conformarsi agli accordi presi di volta in volta con SAG Group e/o alle istruzioni di quest'ultima nonché a consentire a SAG Group il controllo delle giacenze.

4.3. Nei casi di cui all'articolo 4.1, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4.2 e salvo diversi accordi, i Particolari già ultimati o in corso di lavorazione verranno comunque forniti a SAG Group dal Fornitore per un quantitativo che, in ogni caso, non potrà essere superiore a quello concordato in fase di ordine.

5. Affidabilità, Qualità e Controlli

5.1. Il Fornitore, prima dell'inizio del rapporto di fornitura, deve garantire la conformità in merito alle direttive cogenti quali 2011/65/UE RoHS II (restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche), 2012/19/UE WEEE (RAEE) (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), 1907/2006 REACH (registrazione, valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche). Il Fornitore deve inoltre garantire che i prodotti forniti siano esenti da contaminazione radioattiva con valori superiori a quelli normalmente presenti in natura secondo le previsioni legislative (D.lgs. 52/2007 attuativo direttiva 2003/122/CE), facendosi carico lo stesso dei necessari controlli.

5.2. Salvo diversa preventiva pattuizione scritta al momento in cui lo studio e/o le soluzioni alternative e/o la fornitura del Particolare vengono proposti o accettati dal Fornitore e fatto salvo il caso in cui il Particolare venga prodotto dal Fornitore in conformità con la documentazione tecnica e tecnologica messa a disposizione da SAG Group, il Fornitore si obbliga ad effettuare e/o fare effettuare tutte le prove e/o controlli necessari a stabilire l'affidabilità e l'idoneità del Particolare all'impiego previsto nonché la sua conformità alle prescrizioni legali italiane ed estere segnalate da SAG Group. I risultati dei suddetti controlli e prove non sono vincolanti per SAG Group, che si riserva di dare il benestare di fornitura a suo insindacabile giudizio. Il Fornitore è autorizzato ad iniziare la produzione in serie solo dopo aver ricevuto il benestare di fornitura da SAG Group su campionatura o preserie. Benestare in forma scritta e firmata. È comunque inteso che l'eventuale benestare di fornitura da parte di SAG Group non esonera né diminuisce le responsabilità e le garanzie del Fornitore.

- 5.3. Il Fornitore si obbliga, per sé e per eventuali sub-fornitori o comunque terzi, ad attuare e a mantenere mezzi e processi produttivi e di controllo idonei ad assicurare che i Particolari oggetto di fornitura siano, in ogni momento, affidabili, di qualità adeguata e conformi alle prescrizioni tecniche SAG Group (disegni, norme, capitolati, tabelle, campioni omologati e/o depositati ecc.).
- 5.4. Fermi restando le responsabilità e gli obblighi derivanti dai precedenti articoli 5.1 e 5.2, il Fornitore, con l'accettazione dell'Ordine, accetta e si impegna ad attenersi alle prescrizioni di SAG Group, consentendo altresì a SAG Group di effettuare ispezioni e controlli sui metodi di lavorazione e/o di collaudo attuati. Il Fornitore è tenuto ad imporre obblighi analoghi ai propri sub - fornitori.
- 5.5. Su richiesta scritta di SAG Group, il Fornitore si obbliga ad emettere ed inviare a corredo dei Particolari spediti a SAG Group un appropriato "Certificato di Qualità e Conformità" o "certificato EN10204 3.1" con cui egli certifica che tali Particolari sono stati adeguatamente collaudati e che a seguito di tale collaudo risultano idonei all'impiego previsto; in mancanza di tali certificati SAG Group avrà il diritto di respingere i Particolari.
- 5.6. Nessuna modifica potrà essere introdotta dal Fornitore nella produzione del Particolare se non a seguito di autorizzazione scritta di SAG Group. Il Fornitore è tenuto a segnalare preventivamente a SAG Group le innovazioni tecniche che siano suscettibili di migliorare la qualità, il servizio, i costi e/o le caratteristiche del Particolare ordinato, nonché le innovazioni tecnologiche che possono interessare la qualità del Particolare.
- 5.7. Nel caso in cui il Particolare ordinato sia soggetto a regolamentazioni legislative, italiane e/o straniere (riguardanti la sicurezza, l'antiquinamento, ecc.) su indicazione di SAG Group il Fornitore è tenuto a predisporre una documentazione specifica relativa alla omologazione ed ai processi produttivi dalla quale risulti, fra l'altro, con quali modalità, da chi e con quali risultati sono state collaudate le caratteristiche interessate. Detta documentazione dovrà essere conservata dal Fornitore per almeno dieci (10) anni e dovrà essere consegnata a SAG Group su richiesta della medesima. Inoltre, poiché SAG Group è tenuta nei confronti delle autorità competenti a permettere da parte dei medesimi controlli ed ispezioni sui metodi di produzione e di collaudo e sulla relativa documentazione, il Fornitore si dichiara disponibile a permettere analoghi controlli ed ispezioni anche presso la propria azienda. Il Fornitore è tenuto ad imporre obblighi analoghi ai propri subfornitori.
- 6. Consegna**
- 6.1. La marcatura, l'imballaggio, l'etichettatura, l'identificazione, la spedizione, il trasporto ed il luogo di destinazione dei Particolari ordinati devono avvenire in conformità con le istruzioni di SAG Group. Il Fornitore sarà tenuto al risarcimento dei danni derivanti da qualunque ritardo, perdita o danneggiamento dovuto a carenze o difetti di marcatura imballaggio, etichettatura, identificazione, spedizione, trasporto o al mancato rispetto delle sopraddette istruzioni. Ogni modifica da parte di SAG Group delle istruzioni di consegna deve avvenire in forma scritta.
- 6.2. Gli imballaggi debbono rispettare le peculiarità del prodotto consegnato evitando i danneggiamenti derivanti da una normale movimentazione. Debbono essere rispettati criteri di protezione da contaminazione. Particolare attenzione alla protezione alle ossidazioni. A prescindere dal luogo di spedizione (ovunque nel mondo) i particolari giunti in SAG debbono poter resistere ad ulteriori 90gg di stoccaggio senza alcun accenno di ossidazione. Gli stessi materiali utilizzati per gli imballaggi, debbono essere rispettosi dell'ambiente e degli operatori coinvolti nella movimentazione
- 6.3. Salvo diverso specifico accordo, la consegna dei Particolari ordinati, ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di consegna e del trasferimento del rischio della merce dal Fornitore a SAG Group, ha luogo all'atto del ricevimento della merce stessa presso la ricevitoria di quest'ultima.
- 6.4. I termini e programmi di consegna dei Particolari ordinati, di cui agli Ordini o altrimenti concordati, sono vincolanti ed essenziali e, rispetto ad essi, non sono ammessi né ritardi né consegne anticipate. In caso di consegne anticipate rispetto al termine pattuito, SAG Group è autorizzata a rispedire tali Particolari a spese e rischio del Fornitore, o ad addebitare a quest'ultimo le relative spese di magazzino ed accettazione. In caso di ritardi di consegna non dovuti a cause di forza maggiore, SAG Group avrà, a sua scelta, una o più delle seguenti facoltà:
- pretendere l'esecuzione dell'ordine in tutto o in parte, ed applicare una penale convenzionale pari allo 1% (salvo diversa misura diversamente pattuita) del prezzo delle quantità non consegnate entro il termine pattuito, per ciascun giorno di ritardo e/o di mancata disponibilità, a decorrere dalla data in cui i Particolari avrebbero dovuto essere consegnati e fino alla data di effettiva consegna;
 - approvvigionare altrove e in qualunque momento, in tutto o in parte, i Particolari ordinati, a spese e a rischio del Fornitore, con l'esclusivo onere di darne comunicazione al Fornitore;
 - risolvere, con effetto immediato, l'Ordine, di pieno diritto ai sensi ed agli effetti dell'art. 1456 cod. civ. mediante semplice comunicazione scritta al Fornitore. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto di SAG Group di ottenere dal Fornitore il risarcimento dei maggiori danni effettivamente subiti a causa dei ritardi di consegna. Resta inteso che SAG Group potrà compensare tutte le somme ad essa dovute dal Fornitore a causa dei suddetti ritardi con le somme da essa dovute al Fornitore a qualsiasi titolo, detraendone l'importo dalle fatture del Fornitore in scadenza.
- 6.5. Il Fornitore è tenuto a mantenere presso i propri magazzini le scorte di Particolari, laddove richieste, necessarie ad assicurare la continuità dei rifornimenti secondo i programmi, nei modi e termini concordati.
- 6.6. Nel caso in cui l'esecuzione dell'Ordine sia impedita dal verificarsi di comprovate cause di forza maggiore, potrà essere concordato tra le parti un nuovo termine per la consegna solo a condizione che il Fornitore abbia informato prontamente e comunque in tempo utile SAG Group, per iscritto, dell'insorgere di tali cause e abbia preso tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti. La causa di forza maggiore non potrà essere invocata qualora insorga dopo la scadenza del termine di consegna

convenuto. È precisato inoltre, che, in nessun caso, saranno considerati causa di forza maggiore i ritardi dei sub -fornitori. Qualora la causa di forza maggiore determini un ritardo nelle consegne maggiore di venti (20) giorni rispetto al termine pattuito, o un ritardo anche inferiore ma incompatibile con le esigenze produttive di SAG Group, quest'ultima avrà il diritto di risolvere l'Ordine, in tutto o in parte, in qualunque momento, mediante semplice avviso scritto al Fornitore.

- 6.7. Se i Particolari prodotti dal Fornitore per conto di SAG Group sono destinati all'esportazione, il Fornitore deve presentare - ai fini doganali - una dichiarazione scritta su un modello che gli viene fornito da SAG Group e che riguarda l'origine del Particolare oggetto della fornitura. Detta dichiarazione deve pervenire a SAG Group al più tardi con la prima fornitura. Il Fornitore deve segnalare a SAG Group immediatamente e di propria iniziativa l'origine dei Particolari da fornire non ancora dichiarati o un eventuale cambio dell'origine. Il Fornitore risponde di tutti gli svantaggi che SAG Group può subire causa la ritardata o non regolare consegna di suddette dichiarazioni. Se necessario, il Fornitore deve confermare le indicazioni fornite circa l'origine dei Particolari tramite un modello informativo convalidato da un ufficio doganale.
- 6.8. Salvo diversa pattuizione scritta, il Fornitore si impegna a consegnare a SAG Group su richiesta di SAG Group stessa, parti di ricambio per la durata di dieci (10) anni dall'ultima fornitura di Particolari impiegati nella produzione di motoveicoli o di altri prodotti destinati alla commercializzazione, con possibilità di rinegoziare le condizioni di fornitura.
- 6.9. La responsabilità di SAG Group è esclusa nel caso di epidemie, pandemie, scioperi, incendi, picchettaggi o altre circostanze al di fuori del controllo di SAG Group che impediscano la consegna o comportino una diminuzione di fabbisogno dei Particolari ordinati.

7. Accettazione – Garanzia

7.1. La semplice consegna o il pagamento dei Particolari non possono in nessun caso essere considerati come accettazione degli stessi, la quale avviene a cura dei competenti enti SAG Group secondo le modalità indicate nel seguito del presente articolo. Il Fornitore potrà inviare proprio personale presso gli stabilimenti SAG Group, previo accordo con la medesima, per prendere visione dei mezzi e dei procedimenti usati nel controllo di ricevimento e nel collaudo di accettazione.

7.2. Il Fornitore garantisce che la quantità dei Particolari forniti è conforme sia a quanto pattuito sia a quanto dichiarato nel documento di consegna. Nel caso in cui dal controllo di ricevimento risulti che la quantità dei Particolari forniti non sia conforme a quanto pattuito, SAG Group avrà, a sua scelta, una o più delle seguenti facoltà:

- accettare le differenze quantitative riscontrate con facoltà di modificare corrispondentemente i quantitativi delle eventuali forniture successive;
- respingere la parte della fornitura risultata eccedente, con facoltà, ove il Fornitore non provveda all'immediato ritiro, di rispedire l'eccedenza a spese e rischio del Fornitore o addebitare al medesimo gli oneri di stock e le spese di magazzino e accettazione;
- ottenere che il Fornitore provveda immediatamente all'invio della parte di fornitura risultata mancante, essendo inteso che ogni maggiore onere o spesa per l'immediata integrazione dell'ammancio saranno a carico del Fornitore. I reclami di SAG Group per l'esercizio delle facoltà previste nel presente articolo 7.2 dovranno essere comunicati al Fornitore entro 90 giorni dalla data di consegna del lotto interessato.
- Il Fornitore garantisce i Particolari forniti esenti da vizi, difetti di progettazione, conformità o fabbricazione, derivanti:
 - dall'utilizzo di materiale inadeguato o di cattiva qualità,
 - dall'applicazione di processi produttivi non adeguati,
 - dall'inosservanza delle specifiche contrattuali pattuite e delle prescrizioni legali eventualmente segnalate da SAG Group.

7.3. Per i vizi e/o i difetti di cui all'articolo 7.2 rilevati nel periodo fra la consegna del Particolare e l'uscita dallo stabilimento di produzione del gruppo sul quale il Particolare viene impiegato, SAG Group avrà la facoltà di:

- ottenere, a spese e rischio del Fornitore, l'immediata sostituzione dei Particolari interessati o dell'intero lotto di cui fanno parte;
- respingere, a spese e rischio del Fornitore, i Particolari interessati o l'intero lotto di cui fanno parte;
- chiedere che il Fornitore provveda a proprie spese alla selezione dei Particolari difettosi o effettuare direttamente tale selezione a spese del Fornitore ove questi non vi abbia provveduto entro il termine richiesto o concordato;
- recuperare, a spese e rischio del Fornitore, i Particolari interessati con lavorazioni supplementari nei casi di urgenza o nei casi in cui il Fornitore non sia in grado di provvedere alla immediata sostituzione o nei casi concordati con il Fornitore.

L'esercizio delle suddette facoltà di cui alle lettere a), b), c), dovrà avvenire entro sei (6) mesi dalla data di contestazione.

Per tutti i vizi e/o difetti di cui al presente articolo è fatto in ogni caso salvo il diritto di SAG Group di ottenere dal Fornitore il risarcimento dei maggiori danni subiti. Resta inteso che SAG Group potrà compensare tutte le somme ad essa dovute dal Fornitore a causa dei suddetti vizi e/o difetti con le somme dalla stessa dovute al Fornitore a qualsiasi titolo, detraendone l'importo dalle fatture del Fornitore in scadenza.

7.4. Per i vizi e/o difetti riferiti a materiali e parti necessari alla produzione del Particolare fornito da SAG Group al Fornitore si applicherà quanto segue:

- per vizi non rilevabili da parte del Fornitore in base alle norme di collaudo SAG Group o, in mancanza delle medesime, in base a quelle del Fornitore, non saranno applicabili le obbligazioni di garanzia di cui all'articolo 7.3;
- per vizi non occulti, o comunque rilevabili in base alle norme sopra citate, saranno applicabili le obbligazioni di garanzia di cui all'articolo 7.3, essendo tuttavia inteso che al Fornitore sarà addebitabile, anziché il prezzo del Particolare, il compenso stabilito per la lavorazione del Fornitore in vigore nel momento dell'addebito;

c) Il Fornitore si obbliga a non immettere in commercio e a rottamare i Particolari difettosi o non conformi restituiti da SAG Group e per i quali non sia stato concordato il relativo recupero per SAG group con lavorazioni supplementari, essendo a SAG Group riservata ogni facoltà di ispezione e controllo per la verifica di tale adempimento. Previo accordo con il Fornitore sulle relative modalità di attuazione, SAG Group potrà provvedere direttamente alla suddetta rottamazione per conto e a spese del Fornitore.

7.5. SAG Group non può ricorrere alla garanzia prevista al presente articolo 7 se i difetti di cui all'articolo 7.3 sono da attribuire alla inosservanza delle indicazioni per l'uso, per la manutenzione e l'installazione, all'utilizzo non adeguato o improprio, al trattamento errato o negligente da parte di SAG Group o di terzi.

7.6. Fatta eccezione per i Particolari di proprietà industriale di SAG Group, il Fornitore garantisce che la produzione, l'uso e la commercializzazione dei Particolari da lui forniti non comportano contraffazione di titoli di privativa industriale di terzi, sia in Italia, sia all'estero, assumendosi l'onere della pronta definizione delle eventuali pretese di terzi e tenendo comunque SAG Group indenne da tali pretese e protetta da ogni azione suscettibile di interdire la libera produzione, vendita o circolazione dei prodotti SAG Group.

7.7. Nel caso in cui SAG Group fosse convenuta in giudizio, per responsabilità civile (compresa la "product liability") o contrattuale, o le fosse contestata la violazione di prescrizioni legali (sicurezza, inquinamento, ecc.) in conseguenza della difettosità, non conformità o non affidabilità dei Particolari forniti, il Fornitore sarà obbligato a tenere indenne si impegna a stipulare, a sue spese, prima di fornire i Particolari, una polizza assicurativa a favore di terzi (a copertura di tutti i rischi e ad estensione mondiale), che assicuri entrambe le parti contro danni riportati da persone e/o da beni, direttamente o indirettamente collegabili ai Particolari, alla loro produzione e commercializzazione, durante e dopo il termine del presente accordo. In alternativa, il Fornitore avrà la possibilità di includere SAG Group come parte assicurata/protetta nella polizza (tutti i rischi) a patto che tale polizza sia soddisfacente ed accettata da SAG Group. La polizza assicurativa dovrà:

- indicare SAG Group come "parte assicurata" e specificare che l'assicurazione non potrà essere cancellata a meno che lo stipulante dia notifica scritta a SAG Group almeno 60 giorni prima della data effettiva di cancellazione;
- confirmare che, in ogni caso, la polizza copra la responsabilità del Fornitore.

Il Fornitore si impegna a mantenere l'assicurazione valida ed effettiva per tutta la validità della fornitura e per i successivi tre anni dopo il termine dello stesso a qualunque titolo esso. La copertura assicurativa deve coprire 1,5 mil di euro annui per RCT.

7.8. Salvo diversa preventiva pattuizione scritta al momento in cui viene proposta o accettata dal Fornitore la fornitura del Particolare, nel caso in cui SAG Group attui una campagna di richiamo o di risanamento dei propri motoveicoli per sostituire o riparare Particolari rivelatisi difettosi, o non affidabili o non conformi con prescrizioni legali segnalate da SAG Group e anche se il difetto o la non affidabilità o la non conformità si riveli dopo la scadenza della garanzia, il Fornitore sarà tenuto alla fornitura gratuita e senza spese per SAG Group dei Particolari necessari per attuare la campagna di richiamo o di risanamento e rimborserà a SAG Group il costo delle operazioni di smontaggio e montaggio.

8. Prezzi

8.1. I prezzi indicati nell'Ordine sono fissi fatto salvo quanto specificamente pattuito per iscritto.

8.2. Eventuali aumenti di prezzo dei Particolari dovuti a modifiche costruttive devono essere preventivamente comunicati dal Fornitore e, in ogni caso, si riterranno validi e vincolanti per SAG Group solo se preventivamente accettati per iscritto da quest'ultima.

9. Fatture, documenti di trasporto e pagamenti

9.1. I Particolari spediti devono essere sempre accompagnati dal documento di trasporto nel numero di copie richiesto da SAG group. Il documento di trasporto deve contenere, oltre agli elementi richiesti dalla legge, le seguenti indicazioni:

- nome del Fornitore,
- matricola disegno o riferimento o codice SAG Group,
- numero lotto di produzione,
- denominazione del Particolare,
- data di spedizione,
- numero e data dell'Ordine,
- indirizzo di consegna,
- quantità del lotto spedito,
- numero dei colli,
- ogni altra indicazione richiesta nell'Ordine.

9.2. SAG group effettuerà il pagamento delle fatture del Fornitore, subordinatamente al ricevimento dei documenti debitamente compilati e previsti al punto 9.1, secondo i termini concordati in fase di offerta.

9.3. Nel caso in cui, su uno o più lotti di Particolari finiti, venga rilevata una percentuale di Particolari difettosi o non conformi superiore al limite di tolleranza pattuito, SAG Group avrà la facoltà di sospendere, dal totale dei pagamenti in quel momento dovuti al Fornitore, il pagamento di un importo pari al prezzo del lotto interessato, fino a quando il Fornitore non abbia consegnato i Particolari o il lotto in sostituzione. Per tutti i casi di restituzione di somme indebitamente percepite dal Fornitore, o comunque dovute a SAG Group, quest'ultima emetterà relativa nota di addebito da saldarsi con le stesse modalità e termini di pagamento previsti per l'operazione principale.

10. Privacy

Ciascuna delle parti del presente contratto consente espressamente all'altra di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all'esecuzione del presente Contratto, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti. Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dal GDPR Europeo privacy n. 679/16 sulla tutela dei dati personali, ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

11. Clausola 231/01

Il Fornitore si impegna al più ligo rispetto della normativa vigente e dichiara, in particolare, di essere a conoscenza del contenuto del d.lgs. n. 231 del 2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300). Di conseguenza, è tenuto ad astenersi da qualsiasi comportamento illecito dipendente da reato disciplinato dalla suddetta legge, indipendentemente dal fatto che il crimine sia stato realmente commesso e indagato o meno. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere a conoscenza del Modello Organizzativo e del Codice etico di SAG Group pubblicato sul sito internet della stessa all'indirizzo www.saggroup.com – e di impegnarsi a rispettarlo. Se il Fornitore non fa fronte a tale obbligo, SAG Group considererà questa circostanza alla stregua di una violazione della fiducia su cui si basa il rapporto tra le parti ed una grave infrazione delle presenti condizioni, e potrà esercitare il diritto di rescindere immediatamente l'accordo ai sensi dell'art. 1456 c.c. – come, peraltro, previsto nel documento dell'appaltante denominato "Sistema sanzionatorio" – nonché ottenere un equo importo da determinarsi a compenso dei danni eventualmente subiti.

12. Sostenibilità

In considerazione del Codice di Condotta adottato da SAG Group, il requisito minimo richiesto ai fornitori, ai terzisti ed ai subappaltatori è il rispetto di specifiche Linee Guida di Sostenibilità:

- a) Diritti umani e condizioni di lavoro:
 - rifiuto di qualunque forma di lavoro forzato o di lavoro minorile,
 - riconoscimento del diritto di libertà di associazione in conformità alla legge vigente;
 - tutela della salute e della sicurezza delle persone,
 - garanzia di pari opportunità, di condizioni di lavoro eque e del diritto dei dipendenti a ricevere una formazione.
- b) Rispetto dell'ambiente:
 - ottimizzazione dell'uso delle risorse,
 - gestione responsabile dei rifiuti,
 - eliminazione del processo produttivo delle sostanze potenzialmente pericolose;
 - sviluppo di prodotti a basso impatto ambientale,
 - utilizzo di un sistema logistico ecosostenibile.
- c) Etica nel business:
 - elevati standard di integrità, onestà e correttezza;
 - divieto di corruzione

In caso di accertata non conformità di un fornitore a tali principi, SAG Group si riserva il diritto di interrompere il rapporto commerciale o di richiedere al fornitore un piano di azione correttivo, la cui implementazione è verificata attraverso appositi audit.

13. Legge applicabile e Foro competente

Il presente Contratto sarà regolato e interpretato secondo la legge italiana. Tutte le controversie derivanti da o connesse al presente Contratto saranno soggette alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Reggio Emilia.

A conferma di quanto sopra le presenti condizioni generali sono sottoscritte dal fornitore o da un suo rappresentante a ciò debitamente autorizzati in forza di:

- Procura
- Delibera del Consiglio di Amministrazione
- Per approvazione ed incondizionata accettazione delle condizioni generali sopra riportate

Ai sensi dell'articolo 1341 Codice civile e seguenti approviamo specificatamente per iscritto le seguenti clausole delle condizioni generali: 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.5 - 1.10 - 1.11 - 2.1 - 2.2 - 2.3 - 4.1 - 4.3 - 6.3 - 6.5 - 6.6 - 7.2 - 7.3 - 7.4 - 7.5 - 7.6 - 7.7 - 7.8 - 9.1 - 9.2 - 9.3 - 11 - 12 - 13.

Sag Group S.r.l.

Timbro e firma

Fornitore

Timbro e firma


SAG GROUP S.r.l.

Nome e cognome

Posizione

Nome e cognome

Posizione

Flavia Bandini

Vicepresidente - CPO

Data:

Data:

10/02/2025